

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1244/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
* Regolamento (CE) n. 1245/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, che determina i gruppi di varietà di alta qualità esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio per il raccolto 2003	3
Regolamento (CE) n. 1246/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 123ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	4
Regolamento (CE) n. 1247/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 76ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999	6
Regolamento (CE) n. 1248/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 295ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	7
Regolamento (CE) n. 1249/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, uve da tavola, mele)	8

Commissione

2003/508/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 7 luglio 2003, che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di taluni prodotti chimici a norma del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni 2000/657/CE e 2001/852/CE ⁽¹⁾** 10

2003/509/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 10 luglio 2003, che modifica la decisione 2001/338/CE recante misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi originari o provenienti dal Perù ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2290]** 40

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1244/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	56,5
	096	46,1
	999	51,3
0707 00 05	052	69,6
	999	69,6
0709 90 70	052	78,8
	999	78,8
0805 50 10	388	67,0
	524	70,0
	528	59,1
	999	65,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	064	113,5
	388	81,8
	400	91,9
	508	73,0
	512	79,6
	524	38,6
	528	67,2
	720	132,9
	800	189,7
	804	101,5
	999	97,0
	0808 20 50	388
512		90,8
528		79,6
999		87,3
0809 10 00	052	206,3
	064	132,3
	094	127,0
	999	155,2
0809 20 95	052	258,8
	060	115,5
	061	222,3
	064	231,2
	068	86,8
	400	263,3
	999	196,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1245/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2003**

**che determina i gruppi di varietà di alta qualità esentati dall'applicazione del programma di riscatto
delle quote nel settore del tabacco greggio per il raccolto 2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14 bis, sesto trattino,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1983/2002 ⁽⁴⁾, la Commissione determina, sulla base delle proposte degli Stati membri, le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote.

(2) Alcuni Stati membri hanno chiesto che talune varietà di alta qualità siano esentate dal riscatto delle quote per il raccolto 2003. Occorre pertanto determinare tali gruppi di varietà di alta qualità per il raccolto 2003.

(3) Poiché il regolamento (CE) n. 2848/98 prevede che a partire dal 1° novembre gli Stati membri rendano pubblica l'intenzione di vendita, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dal 1° novembre 2003.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi dei gruppi di varietà di alta qualità esentati dal programma di riscatto delle quote per il raccolto 2003 sono i seguenti:

a) in Grecia:	
— gruppo VIII	10 400 t;
b) in Francia:	
— gruppo III	3 411,851 t;
c) in Portogallo:	
— gruppo I	1 227 t,
— gruppo II	243 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 306 dell'8.11.2002, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1246/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2003**

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 123ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema,

il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 123ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 123ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	—	81
	Burro < 82 %		83	79	—	79
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	—	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1247/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2003**

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 76ª gara effettuata nel quadro della gara
permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 76ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 8 luglio 2003, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1248/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2003**

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 295ª gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 295ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1249/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2003
relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, uve da tavola, mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1074/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi titoli d'esportazione del sistema A3 per cui possono essere rilasciati.
- (2) In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio delle quantità sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi.

- (3) Per i pomodori, le uve da tavola e le mele il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i pomodori, le uve da tavola e le mele i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 1074/2003 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.
⁽²⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.
⁽³⁾ GU L 42 del 15.2.2003, pag. 25.

ALLEGATO

Rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, uve da tavola, mele)

Prodotto	Tasso di restituzione massimo (in EUR/t netto)	Percentuali di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo
Pomodori	25	100 %
Uve da tavola	19	4 %
Mele	19	9 %

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2003

che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di taluni prodotti chimici a norma del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni 2000/657/CE e 2001/852/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/508/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 304/2003, la Commissione decide a nome della Comunità se autorizzare o vietare l'importazione nella Comunità di ciascun prodotto chimico cui si applica la procedura del previo assenso informato (PIC).
- (2) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sono stati designati come organismi preposti alle funzioni di segretariato per l'applicazione della procedura PIC provvisoria definita nell'atto finale della conferenza dei plenipotenziari della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (convenzione PIC), in particolare nella risoluzione sugli accordi provvisori ivi contenuta. La convenzione è stata firmata l'11 settembre 1998 ed è stata approvata dalla Comunità con la decisione 2003/106/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della procedura PIC provvisoria (nel prosieguo: «il segretariato provvisorio»), le decisioni concernenti i prodotti chimici per conto della Comunità e degli Stati membri.

- (4) Il segretariato provvisorio ha chiesto ai paesi che aderiscono al sistema PIC di utilizzare l'apposito formulario di risposta del paese importatore per dare informazioni sulle rispettive decisioni relative alle importazioni.

- (5) La sostanza monocrotofos, usata come pesticida, è stata aggiunta all'elenco delle sostanze soggette alla procedura PIC provvisoria. A tal riguardo, la Commissione ha ricevuto informazioni dal segretariato provvisorio sotto forma di documento di orientamento decisionale. Il monocrotofos è già soggetto alla procedura PIC provvisoria nella misura in cui alcuni formulati pesticidi altamente pericolosi contenenti tale sostanza sono elencati nell'allegato III della convenzione di Rotterdam. In attesa della valutazione comunitaria del monocrotofos nel contesto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio ⁽⁴⁾, la decisione 2000/657/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi ⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 2001/852/CE ⁽⁶⁾, ha fornito una risposta provvisoria riguardo a tali formulati pesticidi. A norma del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze ⁽⁷⁾, il

⁽¹⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 275 del 27.10.2000, pag. 44.

⁽⁶⁾ GU L 318 del 4.12.2001, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3.

monocrotofos è stato escluso dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed è stata disposta la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 25 luglio 2003. Occorre, quindi, sostituire la risposta provvisoria di cui alla decisione 2000/657/CE con una decisione definitiva sull'importazione di tale sostanza.

(6) Le sostanze 2,4,5-T, clorobenzilato e fosfamidone rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 91/414/CEE, che prevede un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri, in attesa di una decisione comunitaria, possono prendere decisioni sulle sostanze e i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. A norma del regolamento (CE) n. 2076/2002, tali sostanze sono state escluse dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE. È stata, pertanto, disposta la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze entro il 25 luglio 2003. Occorre, quindi, sostituire con decisioni definitive le decisioni relative alle importazioni dei formulati pesticidi 2,4,5-T, clorobenzilato e fosfamidone di cui alla decisione 2000/657/CE, che erano state presentate come risposte provvisorie in attesa di una decisione della Comunità.

(7) Anche le sostanze paration e paration-metile rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2001/520/CE della Commissione, del 9 luglio 2001, concernente la non iscrizione del paration nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva ⁽¹⁾ e la decisione 2003/166/CE della Commissione, del 10 marzo 2003, concernente la non iscrizione del paration-metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva ⁽²⁾ hanno ormai escluso tali sostanze dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE e hanno disposto la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze medesime. Occorre, pertanto, sostituire con decisioni definitive le decisioni relative alle importazioni dei formulati pesticidi paration, di cui alla decisione 2001/852/CE della Commissione, del 19 novembre 2001, recante adozione di decisioni comunitarie di importazione a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi nonché modifica della decisione 2000/657/CE, e paration-metile, di cui alla decisione 2000/657/CE, che erano state presentate come risposte provvisorie in attesa di una decisione della Comunità.

(8) La sostanza ossido di etilene rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti

determinate sostanze attive ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽⁴⁾. Ciò ha trovato riscontro nella decisione 2001/852/CE, che contiene una decisione definitiva sull'importazione di tale sostanza. L'ossido di etilene, tuttavia, è stato recentemente oggetto di notifica nel quadro del programma comunitario per la valutazione delle sostanze esistenti a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽⁵⁾, che prevede un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri, in attesa di una decisione comunitaria, possono prendere decisioni sulle sostanze e i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. Occorre, quindi, sostituire la decisione di importazione di cui alla decisione 2001/852/CE.

(9) Le sostanze bifenili polibromurati (PBB) sono soggette a rigorose restrizioni a livello comunitario a norma della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾. Ciò trova riscontro in una decisione di importazione comunitaria pubblicata nella circolare PIC V, che registrava la situazione al 30 giugno 1995. Tale decisione non teneva però conto del divieto assoluto relativo ai PBB imposto in Austria nel 1993. È, pertanto, necessario sostituire tale decisione di importazione.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003,

DECIDE:

Articolo 1

Le risposte provvisorie sull'importazione dei prodotti chimici 2,4,5-T, clorobenzilato, paration-metile, monocrotofos e fosfamidone, contenute nell'allegato della decisione 2000/657/CE, sono sostituite dai formulari di risposta sulle importazioni di cui all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione definitiva sull'importazione dell'ossido di etilene e la risposta provvisoria sull'importazione del paration, contenute nell'allegato della decisione 2001/852/CE, sono sostituite dai formulari di risposta sulle importazioni di cui all'allegato II della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

⁽⁵⁾ GU L 42 del 15.2.2003, pag. 45.

⁽⁶⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 187 del 10.7.2001, pag. 47.

⁽²⁾ GU L 67 del 12.3.2003, pag. 18.

Articolo 3

La decisione definitiva sull'importazione dei bifenili polibromurati (PBB), pubblicata nella circolare PIC V, è sostituita dal formulario di risposta sulle importazioni di cui all'allegato III della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2003.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Decisioni rivedute relative alle importazioni delle sostanze chimiche 2,4,5-T, clorobenzilato, paration-metile, monocrotofos e fosfamidone che sostituiscono le precedenti decisioni d'importazione di cui alla decisione 2000/657/CE



Segretariato provvisorio della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

**FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE**

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO	
1.1.	Denominazione comune 2,4,5-T
1.2.	Numero CAS 93-76-5
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE	
<input checked="" type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso	
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1.	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva a una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No La risposta precedente corrispondeva a una risposta provvisoria. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: 27/10/2000 _____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE	
<input checked="" type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare la sezione 5) <input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)	
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI	
5.1.	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata
5.3.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.4.	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Sono vietati l'uso e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti 2,4,5-T. Il prodotto chimico è stato escluso dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari: le autorizzazioni di prodotti fitosanitari devono pertanto essere revocate entro il 25 luglio 2003 [regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze — GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3]. Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).

5.5.	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa a una delle ultime due domande:		per essere utilizzato nel paese?
per essere esportato?			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni:			
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA			
6.1.	<input type="checkbox"/> Importazione vietata		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.2.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata		
6.3.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni		
	Le suddette condizioni sono:		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.4.	Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva		
	1.1. Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____			
Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:			

6.5. Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva	
Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6. Osservazioni	
È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle ultime due domande:	per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni:	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
Il 2,4,5-T è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: Xn; R22 (nocivo; nocivo per ingestione) — Xi; R 36/37/38 (irritante; irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle) — N; R50-53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Belgio

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO	
1.1.	Denominazione comune Clorobenzilato
1.2.	Numero CAS 510-15-6
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE	
<input checked="" type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso	
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1.	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva a una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No La risposta precedente corrispondeva a una risposta provvisoria. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: 27/10/2000
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE	
<input checked="" type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare la sezione 5) <input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)	
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI	
5.1.	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata
5.3.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.4.	Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Sono vietati l'uso e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti clorobenzilato. Il prodotto chimico è stato escluso dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari: le autorizzazioni di prodotti fitosanitari devono pertanto essere revocate entro il 25 luglio 2003 [regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze — GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3]. Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).

5.5.	Osservazioni Cfr. Punti 5.3 e 5.4		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso di risposta affermativa a una delle ultime due domande:	per essere utilizzato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	per essere esportato?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni:			
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA			
6.1.	<input type="checkbox"/> Importazione vietata		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.2.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata		
6.3.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni		
	Le suddette condizioni sono:		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.4.	Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva		
	1.2. Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____		
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:		

6.5. Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva	
Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6. Osservazioni	
È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle ultime due domande:	per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni:	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
Il clorobenzilato è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: Xn; R22 (nocivo; nocivo per ingestione) — N; R50-53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO	
1.1.	Denominazione comune Paration-metile
1.2.	Numero CAS 298-00-0
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo Tutti i formulati
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE	
<input type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input checked="" type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso	
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1.	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva a una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No La risposta precedente corrispondeva a una risposta provvisoria. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: 27/10/2000 _____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE	
<input type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare la sezione 5) <input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)	
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI	
5.1.	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata
5.3.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.4.	Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Sono vietati l'uso e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti paration-metile. Il paration-metile è stato escluso dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio; le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva devono pertanto essere revocate entro il 9 settembre 2003. (Decisione 2003/166/CE della Commissione del 10 marzo 2003 — GU L 67 del 12.2.2003, pag. 18). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).

5.5.	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa a una delle ultime due domande:		per essere utilizzato nel paese?
per essere esportato?			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni:			
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA			
6.1.	<input type="checkbox"/> Importazione vietata		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.2.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata		
6.3.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni		
	Le suddette condizioni sono:		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.4.	Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva		
	1.3. Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____			
Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:			

6.5. Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva	
Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6. Osservazioni	
È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle ultime due domande:	per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni:	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
Il paration-metile è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: T+; R28 (altamente tossico; molto tossico per ingestione) — T; R24 (tossico; tossico a contatto con la pelle).	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO	
1.1.	Denominazione comune Monocrotofos
1.2.	Numero CAS 6923-22-4
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo Tutti i formulati
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE	
<input checked="" type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input checked="" type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso	
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1.	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva a una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No La risposta precedente corrispondeva a una risposta provvisoria. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: 27/10/2000 _____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE	
<input checked="" type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare la sezione 5) <input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)	
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI	
5.1.	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata
5.3.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.4.	Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Sono vietati l'uso e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti monocrotofos. Il prodotto chimico è stato escluso dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari: le autorizzazioni di prodotti fitosanitari devono pertanto essere revocate entro il 25 luglio 2003 (regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze — GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).

5.5.	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa a una delle ultime due domande:	per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni:			
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA			
6.1.	<input type="checkbox"/> Importazione vietata		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.2.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata		
6.3.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni		
	Le suddette condizioni sono:		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.4.	Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva		
	1.4. Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____		
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:		

6.5. Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva	
Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6. Osservazioni	
È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle ultime due domande:	per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni:	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
Il monocrotofos è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: Muta. Cat.3; R68 (mutageno categoria 3; possibilità di effetti irreversibili) — T+; R26/28 (altamente tossico; molto tossico per inalazione e per ingestione) — T; R24 (tossico; tossico a contatto con la pelle) — N; R50-53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO	
1.1.	Denominazione comune Fosfamidone
1.2.	Numero CAS 51 3171-6/23783-98-4/297-99-4
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo Tutti i formulati
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE	
<input type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input checked="" type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso	
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1.	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva a una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No La risposta precedente corrispondeva a una risposta provvisoria. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: 27/10/2000 _____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE	
<input checked="" type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare la sezione 5) <input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)	
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI	
5.1.	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata
5.3.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.4.	Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Sono vietati l'uso e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti fosfamidone. Il prodotto chimico è stato escluso dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari: le autorizzazioni di prodotti fitosanitari devono pertanto essere revocate entro il 25 luglio 2003 [regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze — GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3]. Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).

5.5.	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa a una delle ultime due domande:		per essere utilizzato nel paese?
per essere esportato?			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni:			
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA			
6.1.	<input type="checkbox"/> Importazione vietata		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.2.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata		
6.3.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni		
	Le suddette condizioni sono:		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.4.	Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva		
	1.5. Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____			
Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:			

6.5. Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva	
Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6. Osservazioni	
È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso di risposta affermativa a una delle ultime due domande:	Per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni:	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
Il fosfamidone è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: Muta. Cat.3; R68 (mutageno categoria 3; possibilità di effetti irreversibili) — T+; R28 (altamente tossico; molto tossico per ingestione) — T; R24 (tossico; tossico a contatto con la pelle) — N; R50-53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles

ALLEGATO II

Decisioni rivedute relative alle importazioni delle sostanze chimiche ossido di etilene e paration che sostituiscono le precedenti decisioni d'importazione di cui alla decisione 2001/852/CE



Segretariato provvisorio della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

**FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE**

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO	
1.1.	Denominazione comune Ossido di etilene
1.2.	Numero CAS 75-21-8
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE	
<input checked="" type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso	
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1.	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva a una decisione definitiva. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente corrispondeva a una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: 27/11/2001 _____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE	
<input type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare la sezione 5) <input type="radio"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)	
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI	
5.1.	<input type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata
5.3.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le suddette condizioni sono: Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.4.	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA
Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:	

5.5.	Osservazioni		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa a una delle ultime due domande:	per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
per essere esportato?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Altre osservazioni:			
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA			
6.1.	<input type="checkbox"/> Importazione vietata		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.2.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata		
6.3.	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni		
	Le suddette condizioni sono:		
	<u>Per i prodotti fitosanitari</u>		
	Ai sensi della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata dalla direttiva 86/355/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1986 (GU L 212 del 2.8.1986, pag. 33), è vietato utilizzare o immettere sul mercato tutti i prodotti fitosanitari che contengono come principio attivo l'ossido di etilene.		
	<u>Per i biocidi</u>		
	Stati membri che autorizzano l'importazione: Germania, Irlanda e Lussemburgo.		
	Stati membri che autorizzano l'importazione (autorizzazione scritta preventiva obbligatoria): Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia (solo per la sterilizzazione degli strumenti chirurgici a norma della direttiva 93/42/CE), Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.		
	Stati membri che non autorizzano l'importazione: Regno Unito e Svezia.		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

6.4. INDICARE SE SI È PROCEDUTO AD UNO STUDIO ATTIVO IN VISTA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA	
Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
In attesa di una decisione definitiva sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti: L'uso dell'ossido di etilene nei prodotti fitosanitari è vietato (direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36, modificata dalla direttiva 86/355/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1986, GU L 212 del 2.8.1986, pag. 33). Tale sostanza è stata tuttavia identificata ed è stata oggetto di notifica ai sensi della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1). A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva, nell'attesa di una decisione definitiva della Commissione, l'ossido di etilene può essere utilizzato nei biocidi in conformità della legislazione degli Stati membri. Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: entro il 2009, una volta conclusa la valutazione comunitaria dell'uso di tale sostanza nei biocidi. Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).	
6.5. INFORMAZIONI O ASSISTENZA RICHIESTE PER PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA	
Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6. Osservazioni	
È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
In caso di risposta affermativa a una delle ultime due domande:	per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
	per essere esportato? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni:	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
L'ossido di etilene è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: F+; R12 (estremamente infiammabile) — Carc.Cat.2; R45 (cancerogeno categoria 2; può provocare il cancro) — Muta.Cat.2; R46 (mutageno categoria 2; può provocare alterazioni genetiche ereditarie) — T; R23 (tossico; tossico per inalazione) — Xi; R36/37/38 (irritante; irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle).	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea Direzione generale Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO	
1.1.	Denominazione comune Paration
1.2.	Numero CAS 56-38-2
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo Tutti i formulati
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE	
<input type="checkbox"/> Pesticida <input type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input checked="" type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso	
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1.	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva a una decisione definitiva. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No La risposta precedente corrispondeva a una risposta provvisoria. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: 27/11/2001 _____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE	
<input checked="" type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare la sezione 5) <input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)	
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI	
5.1.	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata
5.3.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.4.	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Sono vietati l'uso e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti paration. Il paration è stato escluso dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio: le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva sono state pertanto revocate (decisione 2001/520/CE della Commissione del 9 luglio 2001 — GU L 187 del 10.7.2001, pag. 47). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).

5.5.	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa a una delle ultime due domande:	per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni:			
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA			
6.1.	<input type="checkbox"/> Importazione vietata		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.2.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata		
6.3.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni		
	Le suddette condizioni sono:		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6.4.	Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva		
	1.6. Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____		
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:		

6.5.	Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva		
	Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti:		
	Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:		
6.6.	Osservazioni		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa a una delle ultime due domande:	per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altre osservazioni:			
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI			
Il paration è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: T+; R27/28 (altamente tossico; molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione) — N; R50-53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).			
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA			
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente		
Indirizzo	Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles		

ALLEGATO III

Decisione riveduta relativa alle importazioni della sostanza chimica PBB (bifenili polibromurati) che sostituisce le precedenti decisioni d'importazione risalenti al 1995



Segretariato provvisorio della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

**FORMULARIO PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE**

IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di compilare il formulario

PAESE: Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO	
1.1.	Denominazione comune Bifenili polibromurati (PBB)
1.2.	Numero CAS 36355-01-8 (esa-) 27858-07-7 (otta-) 13654-09-6 (deca-)
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo
SEZIONE 2. LA RISPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE FORNITA NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICA ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE	
<input type="checkbox"/> Pesticida <input checked="" type="checkbox"/> Prodotto chimico industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso	
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1.	<input type="checkbox"/> Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2.	<input checked="" type="checkbox"/> Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva a una decisione definitiva. <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No La risposta precedente corrispondeva a una risposta provvisoria. <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Data della risposta precedente: 1995 _____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE	
<input checked="" type="checkbox"/> Decisione definitiva (compilare la sezione 5) <input type="checkbox"/> Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)	
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI	
5.1.	<input type="checkbox"/> Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5.2.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata
5.3.	<input checked="" type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

5.4.	PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO NAZIONALE SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEFINITIVA		
	<p>Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:</p> <p>Nella Comunità l'immissione in commercio e l'uso di PBB sono disciplinati dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201), modificata dalla direttiva 91/173/CEE del Consiglio del 21 marzo 1991 (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 34). Ne è vietato l'uso nei manufatti tessili, quali indumenti, indumenti intimi e biancheria, destinati ad entrare in contatto con la pelle.</p> <p>Stati membri che non autorizzano l'importazione: Austria, dove vige un divieto totale relativo ai PBB (Verordnung über das Verbot von halogenierten Stoffen, Bundesgesetzblatt 1993/210).</p> <p>Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha emesso il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e relativi Stati membri (cfr. indirizzo nella sezione 8).</p>		
5.5.	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa a una delle ultime due domande:	per essere utilizzato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		per essere esportato?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Altre osservazioni:		
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA			
6.1.	<input type="checkbox"/> Importazione vietata		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
6.2.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata		
6.3.	<input type="checkbox"/> Importazione autorizzata solo a determinate condizioni		
	Le suddette condizioni sono:		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
6.4.	INDICARE SE SI È PROCEDUTO AD UNO STUDIO ATTIVO IN VISTA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA		
	1.7. Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____		
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:		

6.5.	INFORMAZIONI O ASSISTENZA RICHIESTE PER PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA	
	Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6.	Osservazioni	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso di risposta affermativa a una delle ultime due domande:	per essere utilizzato nel paese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		per essere esportato? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Altre osservazioni:	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI		
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA		
Istituzione	Commissione europea DG Ambiente	
Indirizzo	Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2003
che modifica la decisione 2001/338/CE recante misure di protezione nei confronti dei molluschi
bivalvi originari o provenienti dal Perù

[notificata con il numero C(2003) 2290]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/509/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito delle carenze constatate nel corso di un'ispezione comunitaria in Perù per quanto riguarda il controllo delle condizioni sanitarie della produzione di molluschi bivalvi, la Commissione ha adottato la decisione 2001/338/CE ⁽²⁾ che ha sospeso l'importazione di molluschi bivalvi originari o provenienti dal Perù, ad eccezione, a determinate condizioni, dei prodotti ottenuti da pettinidi.
- (2) La decisione 2001/338/CE stabilisce che essa sarà riesaminata tenendo conto delle garanzie fornite dalle competenti autorità peruviane e in base ai risultati di un'ispezione comunitaria sul posto.
- (3) Nell'ambito dell'ispezione comunitaria del maggio 2002 le competenti autorità peruviane hanno fornito adeguate garanzie per quanto riguarda il monitoraggio delle zone di produzione di La Mina/Bahia Lagunilla e Isla Tortuga. Secondo le conclusioni tratte in esito all'ispezione le garanzie fornite dalle autorità peruviane risultano adeguate ed è possibile autorizzare l'importazione di pettinidi dalle zone proposte alle condizioni già stabilite dalla decisione 2001/338/CE per altre zone di acquacoltura.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2001/338/CE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2001/338/CE, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

- «a) pettinidi provenienti dalle zone di acquacoltura di Pucusana (001), Guayanuna (002), La Mina/Bahia Lagunilla (003) e Isla Tortuga (004), purché siano stati eviscerati;»

Articolo 2

La presente decisione si applicherà a decorrere dal 15 luglio 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 120 del 24.4.2001, pag. 45.